

# Rapporto

numero

data

Dipartimento

29 maggio 2017

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sulla petizione 30 maggio 2012 del signor Giorgio Lavagno, Giornico, concernente la competenza di nomina dei delegati comunali**

### **1. RICHIESTA DELLA PETIZIONE**

La petizione del signor Lavagno chiede sostanzialmente di stralciare l'art. 13 cpv. 1 lett. p) LOC – che recita: «*[L'assemblea in seduta pubblica]: [...] nomina a maggioranza semplice i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale*» – poiché ritenuto anticostituzionale.

Il petente giustifica tale richiesta partendo dal presupposto che, ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 Cost./TI, è il Municipio l'organo che «rappresenta il Comune», di modo che, essendo il Comune «*parte interessata*» in «*questi organismi sociali*», tocca all'Esecutivo comunale e non al Legislativo comunale designarne il o i rappresentanti; dunque «*la legge (LOC) non può attribuire questa competenza al Legislativo*».

### **2. L'ART. 13 CPV. 1 LETT. P) LOC: GENESI ED EVOLUZIONE**

La competenza *del* Legislativo comunale nel designare i delegati comunali negli enti pubblici e privati (art. 13 cpv. 1 lett. p) LOC) è stata espressamente introdotta nel 1987 dal Gran Consiglio nell'ambito della revisione della LOC (cfr. messaggio n. 2954 del 2 luglio 1985 e relativo rapporto della Commissione della legislazione del 14 gennaio 1987), allo scopo di risolvere la situazione d'incertezza allora esistente; si evidenzia che, secondo lo spirito della norma, «*i casi di competenza municipale*» sono riferiti essenzialmente ai casi in cui la presenza di un delegato comunale riveste più che altro carattere onorifico («*vedi filarmonica, società di canto, sportive, ecc.*»).

Da allora l'art. 13 cpv. 1 lett. p) LOC non ha conosciuto modifiche per quanto attiene la competenza di nomina, anzi tale competenza da parte del Legislativo comunale è stata pienamente confermata dal Gran Consiglio nel febbraio 1999.

La LOC, con l'art. 13 cpv. 1 lett. p), fa quindi la precisa scelta di conferire ai Legislativi comunali facoltà di designazione/nomina dei delegati di spettanza del Comune in seno agli enti di diritto pubblico e privato, dando agli Esecutivi comunali una competenza di designazione residua in casi eccezionali e minori (per prassi le nomine in seno ad associazioni culturali o altro, di valenza prettamente locale).

### **3. PRECEDENTI RICHIESTE – SIMILI A QUELLA CONTENUTA NELLA PETIZIONE – PRESENTATE DAL SIGNOR LAVAGNO, SIA IN SEDE DI PARLAMENTO CANTONALE, SIA ATTRAVERSO UN RICORSO AL TRAM.**

Risulta estremamente interessante rilevare che la richiesta contenuta nella petizione in esame (cioè lo stralcio dell'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC in quanto ritenuto anticostituzionale) è già stata oggetto di due precedenti decisioni – una a livello di Gran Consiglio, l'altra da parte del TRAM –, entrambe a seguito di azioni portate avanti dal signor Lavagno.

- in data 2 ottobre 1995 l'allora deputato Giorgio Lavagno aveva depositato un'iniziativa parlamentare elaborata che chiedeva «*lo stralcio della lett. p) dell'art. 13 cpv. 1 LOC (designazione da parte dell'organo legislativo comunale dei delegati dei comuni negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte)*». L'atto parlamentare fu respinto a larga maggioranza dal Gran Consiglio in data 3 febbraio 1997, in base al rapporto del 17 gennaio 1997 della Commissione della legislazione, che aveva aderito pienamente ai contenuti e alle conclusioni del messaggio n. 4588 del Consiglio di Stato del 15 ottobre 1996;
- in data 16 febbraio 2009 il signor Lavagno aveva inoltrato al TRAM un ricorso contro «*la decisione 27 gennaio 2009 (n. 299) del Consiglio di Stato che respingeva il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione 10 novembre 2008 con cui il consiglio comunale [...] aveva proceduto alla designazione dei delegati comunali in seno agli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune era membro*»; il TRAM, con la sentenza n. 52.2009.50 del 25 ottobre 2010 "Designazione dei delegati comunali in seno agli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è membro", aveva respinto il ricorso del signor Lavagno.

Circa i contenuti e le motivazioni di questi due atti (decisione del Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato, e sentenza del TRAM) che hanno concluso per respingere la richiesta del signor Lavagno, qui di seguito riportiamo alcuni passaggi indicativi. Per informazioni di maggior dettaglio rinviamo alla documentazione allegata al presente rapporto.

Citiamo testualmente, dal messaggio n. 4588 del 15 ottobre 1996 del Consiglio di Stato: «*la partecipazione del Comune a questi Enti persegue interessi di carattere collettivo, che vanno chiaramente oltre gli ambiti gestiti autonomamente dall'Esecutivo in forza delle sue incombenze amministrative (art. 106 e 107 LOC). Sovente la partecipazione ha d'altra parte pure rilevanti implicazioni finanziarie per i Comuni. L'attività di questi Enti produce invero servizi a livello comunale e regionale, che i Comuni contribuiscono in diverse forme a pagare. Viste le finalità di simili Enti, riteniamo appropriato che i delegati in seno ai loro organi siano designati dai Legislativi comunali, rappresentanti democraticamente la collettività*»

Nella sentenza del TRAM n. 52.2009.50 del 25 ottobre 2010 si può per contro leggere: «*la ripartizione dei compiti tra i vari poteri dello Stato non può tuttavia essere operata sulla base di criteri dogmatici e assoluti. Nella realtà delle cose, le competenze non possono essere separate con linee nette e esclusive. Una separazione precisa tra legislativo ed esecutivo in particolare non è mai esistita.*

*In questo ordine di cose il potere legislativo esercita a volte attività amministrative. Ciò è il caso ad esempio quando esso approva il preventivo annuale dello Stato, nomina i magistrati o decide l'esecuzione di opere pubbliche. Il potere esecutivo esplica a sua volta un'attività legislativa quando promulga ordinanze e regolamenti, e giudiziaria quando decide su reclamo (ad esempio i municipi) o su ricorso (ad esempio il Consiglio di Stato), delle controversie giuridiche tra autorità e privati*».

Omissis

*«Ora, il principio della separazione dei poteri vale anche a livello comunale, sebbene che a questo stadio la produzione di disposizioni legislative sia piuttosto contenuta. Importanti appaiono per contro le competenze amministrative del legislativo comunale, che deve occuparsi della pianificazione locale, della realizzazione di opere pubbliche, dell'utilizzazione di beni comunali, ecc. (cfr. art. 13 LOC). Pertanto in un contesto organizzativo dove la distinzione tra legislativo e esecutivo risulta tutto sommato labile – visto che ad ogni potere viene in pratica attribuita una frazione di competenze teoricamente spettante all'altro potere (Scolari, op. cit, n. 25 e 26) - la scelta del legislatore ticinese di assegnare di regola all'assemblea, rispettivamente al consiglio comunale, anziché al municipio, la competenza di nominare i rappresentanti e i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte (art. 13 cpv. 1 lett. p LOC), nonché i delegati nei consorzi a cui il comune partecipa (art. 13 cpv.1 lett. o LOC), per quanto possa apparire criticabile non viola ancora il principio della separazione dei poteri».*

Omissis

*«Dette disposizioni non disattendono nemmeno l'Art. 17 Cost/TI, norma che ha carattere prettamente organizzativo, come testimonia d'altronde la sua marginale, e che si limita ad attribuire in via generica al municipio funzioni e competenze esecutive, senza tuttavia stabilirne e delinearne gli esatti contorni e lasciando sostanzialmente al legislatore la più ampia libertà di concretizzarne i contenuti».*

#### **4. CONCLUSIONI**

Richiamato tutto quanto precede, con particolare riferimento alle motivazioni che hanno condotto al diniego delle precedenti richieste – simili a quella contenuta nella petizione – presentate dal signor Lavagno, sia in sede di Parlamento cantonale, sia attraverso un ricorso al TRAM, invitiamo il Gran Consiglio, in ossequio all'art. 84 cpv. 2 lett. b LGC a non entrare nel merito della petizione in esame, archiviandola.

Per la Commissione petizioni e ricorsi:

Omar Balli, relatore

Ay - Beretta Piccoli - Campana -

Cedraschi - Fonio - Gaffuri - Galeazzi -

Gianella - Guscio - Jelmini - La Mantia -

Lurati I. - Lurati Grassi - Patuzzi -

Pellanda (con riserva) - Schnellmann

#### Allegati:

- messaggio n. 4588 del 15 ottobre 1996 "Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare elaborata del 2 ottobre 1995 di Giorgio Lavagno per lo stralcio della lett. p) dell'art. 13 cpv. 1 LOC (designazione da parte dell'organo legislativo comunale dei delegati dei comuni negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte)";
- rapporto n. 4588R del 17 gennaio 1997 della Commissione della legislazione;
- sentenza n. 52.2009.50 del 25 ottobre 2010 del TRAM "Designazione dei delegati comunali in seno agli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è membro".